

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10 MAG. 2002

ADDI' 10 MAG. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.  
.....OMISSIS


ARACRI - IANNARILLI

ASSENTI: \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N° 581

OGGETTO : - Proposta di legge regionale concernente: "Istituzione dei Servizi delle professioni sanitarie riabilitative, tecnico-sanitarie, e tecniche della prevenzione."





Oggetto: Istituzione dei Servizi delle professioni sanitarie riabilitative, tecnico-sanitarie e tecniche della prevenzione.

## La Giunta Regionale

Su proposta dell'Assessore alla Sanità,

Visto il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo ai principi sull'organizzazione delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende Ospedaliere;

Viste le leggi regionali 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni concernenti il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto legislativo sopra citato;

Vista la propria deliberazione del 19 aprile 1995, n. 3140 "Direttive per l'organizzazione ed il funzionamento delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende Ospedaliere;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, della professione ostetrica";

Considerati gli obiettivi in essa contenuti di riconoscimento e valorizzazione del personale che è chiamato a svolgere, con autonomia professionale, le funzioni elencate nella suddetta legge sia sotto il profilo della responsabilità che sotto quella della soddisfazione delle legittime aspirazioni di crescita professionale;

Considerato che i suddetti obiettivi di valorizzazione delle specifiche competenze professionali, in un'ottica di moderna e crescente aziendalizzazione quale quella definita dal D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, avranno una diretta ricaduta dal punto di vista quanti-qualitativo delle prestazioni da erogare ai cittadini-utenti del Servizio Sanitario;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1 della predetta legge 251/2000 che "Al fine di migliorare l'assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il Servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire l'incarico di dirigente del medesimo servizio ..";

Tenuto conto che il Comitato di Settore per il Comparto Sanità non ha ancora emanato le direttive all'A.R.A.N. per la definizione, nell'ambito del contratto collettivo nazionale dell'Area della dirigenza dei ruoli sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del S.S.N., del trattamento economico degli operatori cui sarà conferito l'incarico dirigenziale, nonché delle modalità di conferimento, revoca e verifica dell'incarico stesso;

Visto, tuttavia, il comma 2 dello stesso articolo 7 che recita: "Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalità analoghe a quelle previste al comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l'attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale";

Ritenuto, pertanto, di dare disposizioni ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende Ospedaliere Universitarie, degli I.R.C. C. S. e al Direttore dell'A.R.P.A., al fine di procedere all'istituzione dei Servizi di cui alla legge 251/2000 ed al loro funzionamento;



Ritenuto quindi di procedere, ai sensi dell'art. 7 della legge 251/2000, all'emanazione di un'apposita legge sull'istituzione dei seguenti servizi:

1. Servizio delle professioni sanitarie di Riabilitazione;
2. Servizio delle professioni tecnico-sanitarie di radiologia medica;
3. Servizio delle professioni tecnico-sanitarie di laboratorio medico;
4. Servizio delle professioni tecniche di prevenzione, vigilanza ed ispezione;

## DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle promesse e che si intendono integralmente confermate

- di approvare e sottoporre al Consiglio l'allegata proposta di legge concernente: "Istituzione dei Servizi delle professioni sanitarie riabilitative, tecnico - sanitarie e tecniche della prevenzione", composta da n. 5 artt. più la relazione illustrativa che costituisce parte integrante del presente provvedimento.





581  
10 MAG. 2002

## LEGGE REGIONALE

### "ISTITUZIONE DEI SERVIZI DELLE PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE, TECNICO SANITARIE E TECNICHE DELLA PREVENZIONE"

#### RELAZIONE

La legge 10 agosto 2000, n. 251 detta disposizioni circa la: "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica".

In particolare, l'art. 7, comma 1 della legge, prevede l'istituzione del Servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica e la possibilità dell'attribuzione di incarichi di dirigente del medesimo Servizio.

In base a tale comma, non rientrerebbero gli operatori professionali appartenenti alle professioni tecnico-sanitarie, sanitario-riabilitative, e tecniche della prevenzione.

A tale inconveniente rimedia il secondo comma dello stesso articolo 7, il quale recita: "Le Aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalità analoghe a quelle previste al comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l'attribuzione della funzione di direzione relativa all'attività della specifica area professionale.

Con la proposta di legge in esame si vuole sanare una specie di disparità di trattamento e, in conformità con quanto disposto dal comma 2 dell'art. 7 della legge 251/2000, dettare le norme circa l'istituzione dei Servizi relativi alle altre professioni sanitarie diverse dalle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetrica.

La presente legge, pertanto, detta le norme sull'istituzione ed il funzionamento dei seguenti Servizi:

1. Servizio delle professioni sanitarie di riabilitazione ;
2. Servizio delle professioni Tecnico-sanitarie di Radiologia Medica;
3. Servizio delle professioni Tecnico- sanitarie di Laboratorio Medico;
4. Servizio delle professioni Tecniche di prevenzione, Vigilanza ed Ispezione.

La legge consta di 5 articoli.

L'art. 1 prevede l'istituzione dei Servizi delle professioni sanitarie di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 251/2000, presso le Aziende sanitarie locali e le Aziende Ospedaliere nonché la possibilità dell'istituzione presso l'ARPA del servizio delle professioni tecniche di prevenzione, vigilanza ed ispezione;

L'art. 2 individua alcune delle funzioni dei servizi;

L'art. 3 detta le disposizioni per l'attribuzione dell'incarico al Dirigente del Servizio in fase a regime.


L'art. 4 detta disposizione transitorie per l'attribuzione dell'incarico di dirigente nelle more del compimento dei corsi universitari di cui all'articolo 5 della legge 251/2000 ;

L'articolo 5, infine, riguarda la dichiarazione d'urgenza al fine di abbreviare i tempi per la realizzazione di quanto disposto dalla legge stessa.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'Assessore  
(Vincenzo Maira SARACENI)

581



**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:**

**“ISTITUZIONE DEI SERVIZI DELLE PROFESSIONI SANITARIE  
RIABILITATIVE, TECNICO-SANITARIE E TECNICHE DELLA  
PREVENZIONE”**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**



21  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



ART. 1


(Istituzione dei Servizi)

1. Al fine di assicurare una adeguata risposta ai bisogni di salute dei singoli e della collettività, mediante l'ottimizzazione, il coordinamento ed il controllo di qualità delle prestazioni degli operatori delle professioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, nell'ambito dell'atto aziendale previsto dall'articolo 3, comma 1 bis del decreto legislativo 3 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, istituiscono i seguenti servizi:

- a) servizio delle professioni sanitarie di riabilitazione;
- b) servizio delle professioni tecnico-sanitarie di radiologia medica;
- c) servizio delle professioni tecnico-sanitarie di laboratorio medico;
- d) servizio delle professioni tecniche di prevenzione, vigilanza ed ispezione.

2. Il servizio di cui al comma 1, lettera d) può essere istituito, altresì, presso l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA) mediante apposite modifiche al relativo regolamento.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ca  
gmr


ART. 2

(Funzioni dei servizi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, i servizi di cui alla presente legge svolgono, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) collaborano con gli organi competenti ai fini della determinazione del fabbisogno di personale nei diversi profili professionali, in base agli obiettivi individuati per ciascun servizio professionale;
- b) elaborano i programmi di inserimento per il personale neo assunto;
- c) programmano la ripartizione dei turni ordinari e di pronta disponibilità;
- d) razionalizzano il lavoro straordinario del personale all'interno dei singoli servizi al fine di garantire la qualità della prestazione all'utente, nel rispetto degli indirizzi della direzione aziendale.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




CA  
10/01/04

Art. 3  
(Direzione dei servizi)

1. Fatto salvo quanto previsto in sede di prima applicazione dall'articolo 4, la direzione dei servizi di cui all'articolo 1, è conferita a soggetti in possesso degli specifici titoli di studio rilasciati al termine dei corsi universitari di cui all'articolo 5, comma 1, della l. 251/2000, a seguito di apposita procedura concorsuale disciplinata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della stessa legge.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



*ca. epist.*  




  
4



ART. 4

(Prima applicazione)



1. In sede di prima applicazione della presente legge, fino al compimento dei corsi universitari di cui all'articolo 5 della l. 251 /2000, la direzione dei servizi di cui all'articolo 1, è conferita, con contratto a tempo determinato di durata triennale rinnovabile, a personale appartenente alle relative professioni, inquadrato nella categoria Ds o in possesso di un'anzianità di servizio di almeno otto anni nella categoria D, a seguito di apposita procedura selettiva nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2.

2. La procedura selettiva di cui al comma 1 è espletata, previo avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, per titoli e colloquio da un'apposita commissione esaminatrice composta da un dirigente regionale e da due esperti nonché, in qualità di presidente, dal direttore sanitario ovvero, in relazione all'ARPA, dal direttore tecnico. Ai fini della valutazione dei candidati, la commissione dispone di 100 punti suddivisi in 50 punti per i titoli e in 50 punti per il colloquio.

3. Fino alla definizione, nell'ambito del contratto collettivo nazionale dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del servizio sanitario nazionale, il trattamento economico dei dirigenti dei servizi di cui alla presente legge è pari al trattamento economico iniziale di un dirigente sanitario non medico.

4. In conformità alle disposizioni dell'articolo 7, comma 1, della l. 251/2000, il conferimento degli incarichi di dirigente di cui all'art. 1, comporta l'obbligo per le aziende unità sanitarie locali e per le aziende ospedaliere di sopprimere un numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 5  
(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

